

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,
considerato che:

le elezioni politiche previste per il prossimo 29 giugno 1997 in Albania costituiscono uno snodo decisivo per la costruzione della democrazia e per la pacificazione di quel Paese;

il Governo albanese ha chiesto all'Osce e alla comunità internazionale una collaborazione affinché queste elezioni si svolgano liberamente, senza intimidazioni e brogli;

in particolare è necessaria una massiccia presenza degli osservatori internazionali durante la campagna elettorale, per vigilare sulla correttezza delle operazioni di voto e sullo scrutinio delle schede;

impegna il Governo:

a richiedere una decisa iniziativa dell'Osce affinché il Presidente della Repubblica albanese Sali Berisha revochi lo stato di emergenza, la cui permanenza impedisce lo svolgersi regolare dei comizi e, più in generale, della campagna elettorale;

ad accogliere la richiesta del primo ministro Fino, dichiarando la disponibilità dell'Italia a stampare nelle proprie tipografie le schede elettorali;

a predisporre l'invio di un congruo numero di osservatori internazionali del nostro Paese, coinvolgendo le organizzazioni non governative e del volontariato nel reperimento e nell'individuazione degli stessi;

ad attivare tutte le iniziative per aiutare il Governo Fino a garantire l'incolumità e la libera circolazione degli osservatori durante la campagna elettorale, nell'opera di monitoraggio delle operazioni di voto e dello scrutinio delle schede, anche intervenendo nelle sedi opportune affinché

la « forza » multinazionale, nell'ambito del suo mandato, si renda disponibile in tal senso;

a predisporre, in accordo con il Governo albanese e con l'Osce, seggi elettorali in Italia, dove possano esercitare il diritto di voto i cittadini albanesi qui residenti o comunque presenti in Italia.

(7-00252) « Brunetti, Mantovani, Nardini, Michelangeli ».

L'VIII Commissione,

premessi che:

le regioni debbono adeguare i propri piani di gestione dei rifiuti a quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il quale sono state recepite le direttive comunitarie in materia e, conseguentemente, esse e gli altri enti locali debbono obbligatoriamente promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il recupero, riutilizzo, riciclaggio dei medesimi;

vi è l'obbligo dei detentori di imballaggi secondari e terziari - articolo 35 del decreto legislativo citato - di provvedere al loro impegno, recupero o riciclaggio direttamente oppure avvalendosi di soggetti terzi;

è urgente e prioritario definire gli interventi di programmazione e attuativi, previa indicazione degli obiettivi quantitativi, atti a realizzare la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti, nonché la produzione di *compost* e di combustibili derivanti dalle frazioni di umido e di secco raccolte separatamente;

il potenziamento degli impianti di smaltimento esistenti (incenerimento e recupero energetico e discariche) o la realizzazione di nuovi impianti debbono necessariamente conformarsi ai criteri e agli obiettivi di cui al citato decreto legislativo, anche ai fini della riduzione della dimensione e del contenimento dei costi di realizzazione;

impegna il Governo:

a diramare alle regioni precise direttive circa la necessità — stante la perdurante emergenza nella gestione dei rifiuti solidi urbani — di accelerare l'azione legislativa di adeguamento dei piani regionali, richiamando le medesime, in particolare, all'obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti e al recupero delle frazioni di essi riutilizzabili, nonché alla promozione della produzione di *compost* e di combustibili derivanti dalle frazioni di umido e di secco raccolte separatamente;

a segnalare alle regioni, nelle direttive di cui al precedente punto, l'obbligatorietà dell'applicazione delle direttive comunitarie sulle procedure di valutazione impatto

ambientale (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996) agli impianti che trattano rifiuti con qualsiasi tecnologia;

a non rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o dedicati alla combustione dei rifiuti e al recupero energetico, in assenza dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del piano regionale dei rifiuti e delle verifiche dei risultati raggiungibili con le azioni di raccolta differenziata e di recupero previste, garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori protezioni ambientali e sanitarie.

(7-00253)

« Galdelli, De Cesaris ».